

OGGETTO: USI CIVICI -**Comune di Ascrea** - Liquidazione uso civico di pascolo e legnatico gravanti sui terreni di proprietà della ditta **"LA ROCCA DELLA POSTICCIOLA"**.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ECONOMICO E OCCUPAZIONALE

SU PROPOSTA del Direttore Regionale Agricoltura;

VISTA la L.R. 18.02.2002 n. 6 e successive modificazioni "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al personale";

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO la L.16.06.27, n. 1766;

VISTO il R.D. 26.02.28, n.332;

VISTO il D.P.R. 24.07.77, n. 616;

VISTA la legge regionale n° 6 del 27 gennaio 2005

VISTA la Circolare n° 2/T del 26/02/2004 e della successiva Risoluzione n° 1/2006– Prot. n° 18288, dell'Agenzia del Territorio;

DATO ATTO che:

in data 21 aprile 2006 con prot. n. 59184 la Soc. Agricola "La Rocca della Posticciola", con sede in Roma, Via Lucania, 13, tramite il legale rappresentante, Sig. Francesco Maria Solveti, ha presentato istanza di liquidazione di uso civico di pascolo sui terreni di loro proprietà, siti in Comune di Ascrea e distinti in Catasto del Comune medesimo al Foglio n° 1, particelle n°, 17, 20 e 40, in località Castellano, di Ha 5.92.70, acquistati con atto Notaio, Dr. Giuseppina Casazza, Rep. N° 23319, registrato a Rieti il 21.03.2006 al n° 826, ed in località Stipes, foglio n° 1, particella n° 12 di Ha 1.55.00, acquistato con rogito Notaio, Dr. Giuseppina Casazza Rep. N° 23658, in data 13.03.2006, per una superficie complessiva di Ha 7.47.70;

- è stato redatto, dal Dr. Paolo Menna, Dirigente dell'Area Usi Civici della Direzione Regionale Agricoltura, un progetto di liquidazione degli usi civici di pascolo e legnatico, depositato alla Direzione Regionale Agricoltura in data 22 giugno 2006, ;
- è stato emesso in data 11 dicembre 2006– prot. n. 171157, dalla Direzione Regionale Agricoltura, l'avviso di deposito e pubblicazione degli atti istruttori presso l'Albo Pretorio del Comune medesimo;
- con Avviso di deposito adottato dal Comune di Ascrea, gli atti sono stati depositati presso la Segreteria e pubblicati all'Albo Pretorio dall'28 febbraio 2007 al 2 aprile 2007;
- gli atti di notifica, relativi alla pubblicazione degli atti istruttori del progetto di liquidazione degli usi civici sono stati regolarmente consegnati agli interessati;

VISTA la nota n° 961 del 27 aprile 2007 con la quale il Sindaco di Ascrea dichiara che nei termini prescritti, avverso il progetto di liquidazione, non è stata presentata alcuna opposizione o osservazione;

VISTA altresì, la successiva nota del Comune di Ascrea, prot. N° 962 del 27/04/2007, a firma del Sindaco del medesimo comune, con la quale comunicava l'avvenuta presentazione, innanzi al Commissariato Usi Civici di Roma, di una formale opposizione, ai sensi dell'art. 15 del R.D. 26.02.1928, n° 332;

RAVVISATO che il procedimento della liquidazione è ricompreso tra i provvedimenti amministrativi in senso stretto, in quanto le operazioni, con le quali si procede alla determinazione del compenso da attribuire al Comune o ad una frazione, per la liquidazione degli usi civici, ha natura prettamente amministrativa, al di fuori di qualsiasi attività giurisdizionale, stante la non contestata natura privata dei terreni, oggetto dei vantati diritti civici;

RILEVATO che tale affermazione è sufficientemente confermata dalla ormai consolidata giurisprudenza al riguardo, non ultima la Sentenza della Corte di Cassazione a SS.UU. n° 7032/2006, la quale ha ribadito *...."che il trasferimento alle regioni ordinarie delle competenze amministrative una volta attribuite al Commissari- relative all'accertamento ed alla liquidazione degli usi civici- ha fatto permanere solo le competenze giudiziarie che dipendevano dall'esistenza di una controversia sulla qualitas soli"*

CHE tale assunto giuridico è stato recentemente ribadito dalla Corte di Appello di Roma, Sezione Speciale per gli Usi Civici, la cui Sentenza n° 15 del 10.03.2008, con la quale si è ulteriormente estromesso il Commissario agli Usi Civici di Roma, da procedimenti amministrativi per "carezza di potere giurisdizionale";

RICONOSCIUTA, quindi, la totale ed esclusiva competenza della regione ad assumere decisioni in merito a procedimenti di carattere squisitamente amministrativi, quali la liquidazione degli usi civici

PRESO ATTO che con l'opposizione il Comune di Ascrea proponeva la liquidazione invertita, ai sensi dell'art. 9 del R.d. 3/08/1891, n° 510, ovvero, in subordine, l'attribuzione di una porzione del fondo gravato, ai sensi dell'art. 5 della Legge 16/06/1927 n° 1766;

VISTA la nota prot. N° 61823 del 21/03/2008, con la quale la Direzione Regionale Agricoltura richiede, al Comune di Ascrea, di supportare, con specifica documentazione, l'opposizione presentata, ed in particolare:

- Copia delle Deliberazioni di Giunta Comunale, ovvero determinazioni dirigenziali approvanti la fida pascolo, relativamente agli ultimi 5 anni;
- Copia delle Deliberazioni di Giunta Comunale, ovvero determinazioni dirigenziali inerenti le assegnazioni di legnatico a favore degli utenti, relativamente agli ultimi 5 anni;
- Elenco delle ditte iscritte alla C.C.I.A.A. aventi la qualifica di "ALLEVATORI";
- Elenco delle società e cooperative iscritte come sopra;
- Attestazione riportante l'iscrizione all'anagrafe dei cittadini residenti degli ultimi 5 anni;
- Attestazione rilasciata dal Servizio Veterinario della ASL competente riguardante la quantità di bestiame presente sul territorio suddiviso per specie (bovina, ovina, equina).

VISTA la nota prot. N° 1373 del 4/06/2008, con la quale il comune di Ascrea invia la documentazione richiesta con la citata nota prot. N° 61823/2008;

RILEVATO che dall'esame della documentazione inviata a supporto della presentata opposizione, per la liquidazione invertita, ai sensi dell'art. 9 del R.d. 3/08/1891, n° 510, si è constatato:

- a) una scarsa presenza di ditte che svolgono attività di allevamento (n° 3 ditte);
- b) non è stato quantificato il bestiame presente sul territorio;
- c) non è stato esercitato il diritto di legnatico negli ultimi 5 anni;
- d) nessun incremento della popolazione residente;
- e) non si sono sufficientemente dimostrati quali siano gli effettivi bisogni della popolazione;

RILEVATO, altresì, che tantomeno, non compare, dalla medesima documentazione, la dimostrata necessità di ottenere una porzione dei citati fondi, in subordine alla liquidazione invertita, per le seguenti motivazioni:

- a) l'estensione dei terreni, eventualmente oggetto di scorporo, risulterebbe di modeste estensioni e non raggruppabile al patrimonio di demanio civico;
- b) eventuale terreni oggetti di scorporo risulterebbero interclusi tra proprietà di terzi privati;

CONSIDERATO che sussistono tutte le condizioni per rigettare l'opposizione presentata dal Comune di Ascrea, per le motivazioni in precedenza riportate e, di conseguenza, approvare la liquidazione degli usi civici di pascolo e legnatico, come definita nella relazione del Dr. Paolo Menna, sopra citata;

RITENUTO che le spese istruttorie e peritali vanno poste a carico di parte privata ;

D E T E R M I N A

Di liquidare a favore della Ditta come di seguito individuata, l'uso civico di pascolo e legnatico gravanti sui terreni siti in Agro di Ascrea, sulla base del progetto redatto dal Dr. Paolo Menna, descritto nell'elenco che segue:

DITTA PROPRIETARIA	DATI CATASTALI		SUPERF. Ha	CANONE ANNUO €	CAPITALE AFFRANC. €
	FG.	PARTT.			
Soc. “LA ROCCA DELLA POSTICCIOLA” srl con sede in Roma, Via Lucania, n° 13, codice fiscale 008019911000	1	17	3.10.40	70,75	1.415,00
		20	1.18.10		
		40	1.64.20		
		12	1.55.00		
TOTALE			7.47.70	70.75	1.415.00

mediante imposizione del canone annuo enfiteutico di € 70,75, corrispondente ad un capitale di affrancazione di € 1.415,00.

Le spese di istruttoria e peritali nonché quelle del presente provvedimento e successive, ad esso inerenti e dipendenti, sono poste a carico della ditta medesima.

L'Ente in indirizzo dovrà curare, nei modi e termini previsti dalla vigente normativa e secondo le direttive di cui alle citate circolari dell'Agenzia del territorio, le procedure di registrazione e trascrizione del presente atto presso gli Uffici competenti.

In caso di affrancazione del canone, il corrispondente capitale di affrancazione, versato dalla ditta, dovrà essere investito in titoli di debito pubblico, intestati al Comune di Ascrea e vincolati a favore della Regione Lazio per essere destinato, previa autorizzazione della stessa, ad opere permanenti di interesse generale di quella popolazione, in forza delle disposizioni di cui all'art. 9 della legge regionale 27 gennaio 2005 n° 6.

Avverso tale atto potrà essere adita l'Autorità Giudiziaria competente per materia e territorio nei modi e nei termini previsti dalla Legge, dalla data di pubblicazione al Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, al quale il presente atto sarà inviato.

Il Direttore del Dipartimento
Dott. Guido Magrini